

## INCENTIVO IO LAVORO- ANNO 2020

### Soggetti:

L'incentivo in esame spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

In particolare:

- Per i soggetti di età compresa tra i 16 ed i 24 anni , è sufficiente che gli stessi risultino disoccupati secondo i criteri di cui sopra;
- Per i soggetti di almeno 25 anni compiuti, oltre ad essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

### Incentivi:

L'incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) **contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;**
- b) **trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, di rapporti a termine;**
- c) **contratto di apprendistato professionalizzante;**

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo **può essere riconosciuto per un solo rapporto**. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni

effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua** per ogni lavoratore assunto.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66 euro** (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,66 euro** (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla **legge di bilancio 2018** e l'**incentivo IO Lavoro**, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a **5.060 euro** (8.060 euro totali per l'incentivo IO Lavoro, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a **421,66 euro** (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di **13,60 euro** (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In caso di lavoro a **tempo parziale** il massimale è proporzionalmente ridotto.

In caso di **assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione** l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Nell'ipotesi di durata del periodo formativo inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi

**Modalità operative:**

esclusivamente del modulo di istanza on-line **“IO LAVORO”**, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”, sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it). - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto, il paragrafo 6 della circolare n. 124/2020);
- se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “De Minimis” o oltre tali limiti;
- se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “portale delle agevolazioni” (ex.DiResCo).

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata, scomputando, qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire dell’agevolazione in cumulo con l’esonero strutturale volto all’assunzione di giovani, l’eventuale importo già fruibile a tale titolo;
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere, mediante consultazione delle comunicazioni obbligatorie Unilav/Unisomm, se il soggetto di almeno 25 anni di età, alla data di assunzione/trasformazione o, nel caso in cui l’assunzione/trasformazione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia privo di impiego regolarmente retribuito, in

quanto nei sei mesi precedenti non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;

- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare;
- consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di verificare se l'agevolazione possa essere concessa (appurando, da un lato, il rispetto, da parte dell'azienda che intenda fruire dell'agevolazione nei limiti del "de minimis", del massimale concedibile in un triennio mobile e, dall'altro, se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea).

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

**Con riferimento ai rapporti a tempo parziale**, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle

	<p>denunce contributive (Uniemens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.</p> <p>Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.</p>
<p><b>Note:</b></p>	<p>L'incentivo è subordinato:</p> <p>a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'adempimento degli obblighi contributivi;</li> <li>• all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;</li> <li>• al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</li> </ul> <p>b) all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.</p> <p>c) L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.</p> <p>Con riferimento agli aiuti "de minimis", si precisa che, a partire dall'entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, l'INPS provvederà al riconoscimento dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "de minimis", dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione.</p> <p>Più in particolare, il bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma.</p>

<p><b>Coordinamento con altri incentivi:</b></p>	<p>L'incentivo è <b>cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile</b>, previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n.205 per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.</p> <p>L'esonero contributivo è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumano <b>percettori del reddito di cittadinanza</b> previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 4/2019.</p> <p>L'incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.</p> <p><b>Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l'incentivo non può essere cumulato con altri oneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</b></p> <p>Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, <b>riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.</b></p> <p>Con specifico riferimento al <b>contratto di apprendistato professionalizzante</b>, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.</p>
<p><b>Documentazione:</b></p>	<p>Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 del 11 febbraio 2020; Decreto Direttoriale ANPAL n. 66 del 21 febbraio 2020;</p> <p>Circolare Inps n. 124 del 26 ottobre 2020.</p>